



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **Determina di settore n. 12 del 25-01-2016**

(n. 66 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO PROMOSSO DA PAVIMENTAL S.p.A. DINANZI AL TAR ABRUZZO - SEZ. DISTACCATA CONTRO IL COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. PEPPINO POLIDORI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che con atto notificato in data 30.12.2015 le Società Pavimental S.p.A. ha proposto ricorso amministrativo contro il Comune di Ortona, dinanzi al TAR Abruzzo - Sez. distaccata di

Pescara al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n.80/2015 a firma del Dirigente del III Settore del Comune di Ortona, Ing. Nicola Pasquini e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente a quello impugnato;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di proporre opposizione contro il citato ricorso, individuando apposita figura professionale atta a difendere l'Ente in giudizio e al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato;

ATTESO che in assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale;

RILEVATA la proposta di incarico dell'Ente datata 04.01.2016, prot.33/2016 indirizzata all'Avvocato Peppino Polidori;

RISCONTRATO che il predetto professionista, con nota del 7.1.2016, prot.33/2016 ha confermato la propria disponibilità a patrocinare il summenzionato procedimento, rilasciando al contempo il preventivo di massima redatto nella misura dei minimi giudiziali di cui al vigente D.M.55/2014, comprensivo della fase cautelare e pari ad €2.691,00 oltre IVA, CAP come per legge, per un importo complessivo di €3.413,64;

RITENUTO, all'esito di idonea selezione e comparazione di curricula e preventivi trasmessi da più professionisti, di dover formalizzare l'affidamento dell'incarico in argomento;

RAVVISATE le ragioni di urgenza nel provvedere ad intervenire e resistere nel menzionato giudizio predisponendo in tempi rapidi la necessaria difesa del Comune;

SENTITO il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive;

DATO atto che l'Avvocato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: IBAN: IT77A0605077890CC0640080685;

VISTA la sentenza del Consiglio Di Stato, sez. V, 11/05/2012, n.2730;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: Z63182EE07;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non soggetta a frazionamento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Conferire all'Avvocato P. Polidori l'incarico di assistere e patrocinare il Comune di Ortona nella giudizio promosso dalla Società Pavimental, per le motivazioni esposte in premessa;
3. Dare atto che per tale incarico il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ratificando sin d'ora il suo operato;
4. Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160000267
Codice creditore	
Nome creditore	Avvocato Peppino Polidori
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.:PLDPPN64B15L194K p.iva:01689200697
Indirizzo	Via Gran Sasso, n.1 – 66026 ORTONA (CH)

Causale	Affidamento incarico Legale per causa dinanzi al TAR Pescara
CIG	Z63182EE07
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	3.413,64

5. Imputare la spesa complessiva di euro 3.413,64 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	3.413,64

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 01 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993